



Istituto Nazionale  
di Previdenza  
per i Dipendenti  
dell'Amministrazione  
Pubblica

**DIREZIONE CENTRALE ENTRATE E  
POSIZIONE ASSICURATIVA**

UFFICIO I

Normativo Contenzioso

Gestione del rapporto contributivo

Roma, 30/05/2011

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e  
Territoriali

e, p.c. Ai Dirigenti Generali Centrali e  
Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici Autonomi di Trento e  
Bolzano

Agli Enti di Patronato

**NOTA OPERATIVA N. 11**

**Oggetto:** Stabilizzazione del personale ex ETI. Nota Operativa n.6 dell' 8 marzo 2011. Integrazione.

Ad integrazione della nota operativa n.6 dell'8 marzo 2011, con cui la scrivente Direzione ha fornito chiarimenti in merito al regime pensionistico e previdenziale del personale in esubero, proveniente dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato, riguardato dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283/98 e dall'art. 9, comma 25, del decreto legge n.78/2010, convertito in legge n.122/2010, si precisa quanto segue.

L'art.4 del citato decreto, nel disciplinare i riflessi giuridici, economici e previdenziali correlati al trasferimento dei dipendenti degli ex Monopoli di Stato presso l'ETI, ha previsto, rispettivamente ai commi 1 e 4, due distinte fattispecie. Per quanto riguarda la prima tipologia, il comma 1 precisa che *"il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,.....omissis....., è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene*

progressivamente trasferito all'ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'art.2, comma 2."

Per quanto riguarda la seconda tipologia, il successivo comma 4 stabilisce che "il personale trasferito all'Ente e alle società per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'art.1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria....omissis... e in quelli di altre amministrazioni."

In merito a quest'ultima fattispecie, la nota operativa, citata in premessa, ha chiarito il regime contributivo da applicare, precisando che tale personale mantiene la posizione assicurativa ai fini pensionistici già costituita, in virtù dell'opzione esercitata ai sensi dell'art.6 della legge n.554/88, e, per quanto attiene al trattamento previdenziale, è soggetto al regime di pertinenza dell'ente di destinazione.

Per quanto riguarda, invece, il personale che, distaccato temporaneamente presso l'ETI, è stato successivamente comandato presso le varie Amministrazioni con appositi decreti interministeriali, trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 9, ovvero "Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima data."

Ed invero, giova precisare che la posizione di distacco o di comando del pubblico dipendente ad altra amministrazione implica che il dipendente venga temporaneamente inserito, sia sotto il profilo organizzativo e funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell' amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera, fermo restando il c.d. rapporto di lavoro che continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza.

Ciò stante, il personale distaccato di cui al citato art.4, comma 1, e successivamente collocato in posizione di comando presso le PP.AA., in forza dell'espressa previsione contenuta al comma 9, continua ad essere iscritto ai fini pensionistici alla CTPS e ai fini previdenziali all'ex ENPAS.

Le Sedi Inpdap in indirizzo vorranno verificare i corretti adempimenti contributivi da parte delle Amministrazioni interessate.

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
Dott. Diego De Felice

